

Allegato 1

SCHEMA DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER REGOLAMENTARE L'ATTUAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 70.000 ABITANTI AL 01.01.2024 PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA, ENTRO IL QUADRO DISPOSITIVO DI CUI ALLA L.R. 6/89 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020 E AL D.M. DEL 10 OTTOBRE 2022

TRA

La Regione Lombardia con sede legale in Via Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità o suo delegato;

E

Le Province Lombarde rappresentate dall'Unione Province Lombarde - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, (di seguito denominata semplicemente "UPL") rappresentata da _____, o suo delegato;

E

La Città Metropolitana di Milano - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, rappresentata da _____, o suo delegato;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il 3 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2022 "Attribuzione alle Regioni e Province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità" che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo medesimo;
- b) nel quadro dell'Intesa approvata in data 28/05/2024, al punto 4.4) "Attività d'interesse regionale" – Disabilità – eliminazione Barriere architettoniche, si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l'analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa;
- c) la norma dell'art. 8 bis della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, introdotta con L.R. 9 giugno 2020, n. 14, al fine di agevolare la redazione dei PEBA e di aumentare significativamente il numero dei Comuni che li adottano, prevede da parte della Giunta l'istituzione del registro telematico dei PEBA, la predisposizione di linee guida per la loro redazione e una misura incentivante l'adozione degli stessi Piani consistente nel prevedere che tale adozione costituisca requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali;
- d) negli anni successivi all'approvazione della L. 41/86 e della L.R. 6/89 il quadro giuridico e normativo in materia di PEBA si è significativamente evoluto, in particolare, attraverso l'introduzione del concetto di accessibilità estesa a tutti gli ambiti di vita e quale condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona, innovando profondamente i principi e gli orientamenti culturali in tema di "barriere architettoniche";

- e) il concetto di “eliminazione delle barriere” è superato a favore della “progettazione senza barriere” che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici;
- f) i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti all’accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità;
- g) il comma 5 bis dell’art. 8 bis, della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 8bis, autorizza la Giunta ad assegnare ai Comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida e sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente;
- h) i Comuni lombardi hanno dimostrato interesse per le edizioni precedenti, approvate con D.G.R. n. 4139 del 21 dicembre 2021 e con D.G.R. 7800 del 23 gennaio 2023;
- i) le Province, tenuto conto della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata a una prima collaborazione con Regione Lombardia nell’attuazione della misura di sostegno all’adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis e della L.R. 6/89;
- j) valutato infatti che il concorso delle Province Lombarde e della Città Metropolitana all’attuazione della misura in oggetto può migliorare strategicamente la capacità di valutazione dell’aderenza delle proposte progettuali di redazione dei PEBA al contesto territoriale declinato su scala provinciale e alle dinamiche dei processi economici e strategici che specificamente li coinvolgono;
- k) le Province rappresentate da UPL e la Città Metropolitana hanno espresso il loro interesse a proseguire il percorso di collaborazione in oggetto;
- l) ai fini di tale collaborazione, Regione Lombardia si impegna alla copertura dei soli costi legati al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- m) Regione Lombardia, nell’ambito del percorso di collaborazione di cui alla presente Intesa, ha interesse a garantire, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis della L. R. 6/89 riferito al Registro dei PEBA e alle Linee Guida, il supporto all’azione provinciale attraverso il coordinamento e raccordo nei confronti dei Comuni, finalizzato a dare attuazione ad iniziative di livello regionale, in una logica di concorso alla realizzazione degli obiettivi di accessibilità, inclusione e sostenibilità sociale ed economica di cui all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- n) l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando altresì attività condivise in collaborazione secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

nel seguito indicate congiuntamente, ove d’occorrenza, “le Parti”, con la presente Intesa intendono, pertanto, definire la regolamentazione della loro collaborazione per la realizzazione di tale attività.

VISTI

- la Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- l’Intesa approvata in data 28/05/2024 tra Regione Lombardia, UPL, Province e Città Metropolitana, nella parte in cui prevede, al punto 4.4) “Attività d’interesse regionale” – Disabilità – eliminazione Barriere architettoniche, si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l’analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell’Intesa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

La presente Intesa regola, secondo il Progetto attuativo allegato, parte integrante dell’Intesa stessa, la collaborazione tra le Parti nella gestione della misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti al 01.01.2024, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura e prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021, per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla L. R. 6/89 e, in particolare, della norma dell’art. 8 bis della stessa legge, e delle risorse, pari a euro 203.214,95, a valere sul capitolo 12.02.104.015442 dell’esercizio 2024, oltre i residui del precedente finanziamento di euro 2.027.368,98 già distribuiti con D.G.R. 7800 del 23/01/2023.

Le Linee di attività oggetto dell’intesa sono declinate nel Progetto attuativo allegato alla presente.

Articolo 2 – Termini e modalità di svolgimento delle attività

Ogni Parte si impegna, in esecuzione della presente Intesa:

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del Progetto nei contenuti e termini del Progetto attuativo e con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informata sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell’altra Parte, i documenti e materiali relativi.

Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, le risorse umane e strumentali, nonché i rispettivi locali e le strutture propedeutiche allo svolgimento delle attività di comune interesse.

Regione Lombardia coordina le attività previste e si impegna a fornire il supporto delle proprie conoscenze ai fini della programmazione delle attività in conformità ai propri scopi istituzionali. Le Linee di attività, facenti capo alla presente Intesa, sono dettagliate secondo l’articolazione esplicitata nel Progetto attuativo allegato.

Ferma restando la durata dell’Intesa di cui al successivo art. 7, il programma delle attività di cui al Progetto attuativo può essere aggiornato sulla base delle esigenze esplicitate da Regione Lombardia e dalle altre Parti dell’Intesa, nonché in ragione delle istanze emergenti dai territori. Nell’aggiornamento delle Linee di attività e nell’esecuzione delle medesime, entrambe le Parti informano la propria azione al principio di leale collaborazione.

In ogni caso, coerentemente con quanto sancito all’art. 7 della presente Intesa, le attività concordate si concluderanno entro il 30.09.2026 salvo eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a trenta giorni, motivato in ragione di sopravvenute esigenze connesse al quadro normativo e amministrativo di riferimento, alla propria organizzazione o di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto. In tal caso, è comunque ammesso il ristoro delle spese già sostenute in ragione della presente Intesa dalla Parte non recedente.

Articolo 3 – Impegni delle Province

Le Province attuano la misura di sostegno ai Comuni di cui all'art. 1 in applicazione delle modalità e dei criteri di cui al Progetto attuativo allegato alla presente Intesa ed entro il limite delle risorse assegnate in applicazione del criterio definito nel Progetto stesso.

Le Province concordano con Regione Lombardia le migliori modalità di comunicazione e promozione della misura di sostegno in oggetto, in funzione del concorso all'obiettivo comune di incrementare, su scala provinciale, il numero dei comuni con popolazione dotate di PEBA, a sostegno delle politiche di piena accessibilità, coesione, sostenibilità sociale ed economica.

Articolo 4 – Impegni della Regione

Regione Lombardia si impegna a trasferire le risorse alle Province, pari a euro 203.214,95, a valere sul capitolo 12.02.104.015442 dell'esercizio 2024, successivamente all'adozione della delibera di approvazione del presente schema di Intesa.

Le risorse, a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per l'attuazione dell'Avviso per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, sono calcolate in base al numero di Comuni aventi i requisiti sopra richiamati (articolo1).

Articolo 5 – Referenti dell'intesa

Per l'attuazione e il coordinamento delle attività previste nella presente Intesa le Parti indicano quali responsabili il dirigente pro tempore della UO "Disabilità, volontariato, inclusione e innovazione sociale" dott. Roberto Daffonchio per Regione Lombardia, il Responsabile della Segreteria tecnica di UPL dott. Dario Rigamonti per l'Unione Province Lombarde e il direttore del Settore Politiche del lavoro, Welfare metropolitano e Promozione delle pari opportunità dott. Federico Ottolenghi per la Città Metropolitana di Milano.

Articolo 6 – Gruppo di Lavoro

Per la realizzazione delle attività di cui al Piano attuativo allegato alla presente Intesa è costituito un Gruppo di Lavoro composto da un Dirigente della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, da un Dirigente di UPL e di Città Metropolitana di Milano. Il Gruppo di Lavoro potrà essere aggiornato annualmente per entrambe le Parti coerentemente con il Progetto attuativo.

Articolo 7 – Durata dell'Intesa

L'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e vincola le Parti contraenti dal perfezionamento della stessa sino al 31/10/2026.

Articolo 8 – Oneri finanziari e loro modalità di ripartizione ed erogazione

Per la realizzazione delle Linee di attività previste nel Progetto attuativo allegato alla presente Intesa sono previste risorse complessive 203.214,95, a valere sul capitolo 12.02.104.015442 dell'esercizio 2024, oltre i residui del precedente finanziamento di euro 2.027.368,98 già distribuiti con D.G.R. 7800 del 23/01/2023.

L'importo di euro 203.214,95 è trasferito in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della presente Intesa e tramite accreditamento sul conto corrente delle Province e della Città Metropolitana acceso presso la Banca d'Italia, con la precisazione, nella causale, che lo stesso è effettuato in attuazione della presente Intesa. Il trasferimento è effettuato in ragione del riparto calcolato in applicazione del criterio di cui all'art. 4 della presente Intesa.

Le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano concorrono all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Intesa esclusivamente mediante la prestazione d'opera delle risorse umane

coinvolte, nonché mediante l'utilizzo dei locali e delle risorse informatiche. Gli ulteriori costi connessi alla realizzazione dell'Intesa sono direttamente imputabili all'utilizzo delle strutture ed all'impegno (ore/lavoro) del personale inquadrato presso le Amministrazioni coinvolte.

Articolo 9 – Registrazione e diffusione dei risultati delle attività scientifiche

Tutti i risultati finali o parziali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente Intesa saranno di proprietà di entrambe le parti.

I risultati delle attività oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo alla presente Intesa.

Articolo 10 – Coperture assicurative e sicurezza. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Piano di prevenzione della corruzione

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù dell'Intesa, verrà eventualmente chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la presente Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle Parti separatamente.

Le parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con la D.G.R. n. 6062 del 29/12/2016, reperibile sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nonché il Codice di comportamento adottato dalle Province. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o dai rispettivi Codici di comportamento delle parti o dai rispettivi Piani di prevenzione della corruzione è causa di recesso.

Articolo 11 – Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti all'Intesa, anche successivamente alla sua scadenza, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle parti.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula dell'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione dell'Intesa, le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano a procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi

dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del titolare.

Articolo 12 – Oneri fiscali e sottoscrizione

La presente Intesa:

- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 13 – Foro competente

Le Parti provvederanno a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto dell'Intesa e, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo secondo tale modalità, demanderanno la composizione della vertenza alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, data della

sottoscrizione digitale

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità

UPL – per le Province Lombarde

Il Presidente o suo delegato

(_____)

Per la Città Metropolitana di Milano

(_____)